

CXXXVII.

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Elenco di omaggi* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Riforma del casellario giudiziale » (N. 222)* — *Parlano, nella discussione generale, il ministro di grazia e giustizia e dei culti ed il senatore Pierantoni* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dei due primi articoli del progetto di legge* — *All'art. 3 parlano i senatori Canonico, Finali, Riberi e Cadenazzi, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *Approvazione dell'articolo 3, di tutti gli altri articoli del progetto di legge e di un ordine del giorno proposto dal senatore Finali* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Svolgimento della interpellanza del senatore Pierantoni al ministro Guardasigilli intorno alla condotta del presidente del Tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario* — *Parlano l'interpellante, il senatore Vischi ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti* — *L'interpellanza è dichiarata esaurita* — *Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3^a), sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia » (N. 247)* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primaro in provincia di Ferrara » (N. 236).*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno, delle finanze, della marina, della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Preside della R. Deputazione di Storia

Patria in Torino, di una pubblicazione relativa alla *Spedizione in Oriente di Amedeo VI* (Il Conte Verde);

Il senatore Saladini, di una *Collana di poesie del Tennyson* da lui tradotte;

Il prof. Leopoldo Pagano e l'avv. Francesco Marini di alcuni *Studi su la Calabria* da essi pubblicati;

Il senatore Finali di una sua *Memoria sopra un frate romagnolo contemporaneo di Dante*;

Il Direttore del R. Istituto Musicale di Firenze, dell'*Annuario scolastico 1899-900* di quel R. Istituto;

Il prof. G. A. Alagna, di due stampati, uno intitolato: *L'Economia politica e il Socialismo*, l'altro: *Due sonetti inediti di Giacomo Longo*;

Il dott. Clemente Boni, di un suo studio per *Provvedimenti contro le cause della pellagra*;

Il sig. A. Argentino, ex-deputato al Parlamento, di un opuscolo dal titolo: *La questione scottante delle finanze italiane*;

L'onor. Luigi Rava, di una sua *Commemorazione del Re Umberto*, letta a Praduro e Sasso;

L'onor. Leone Wollemborg, di un suo *Disegno di riforma tributaria*;

Il Sindaco di Brescia di alcuni *Atti dell'Ufficio Municipale del lavoro*;

Il signor Edoardo Scarfoglio di una sua Memoria intitolata: *Per la verità*, in risposta alla Relazione della Commissione;

Il Direttore della R. Scuola di agricoltura di Portici degli *Annali* di quella R. Scuola (Vol. II, serie 2ª);

Il Presidente della Camera di commercio di Messina, degli *Atti riferentisi alla gestione 1900* di quella Camera;

Il senatore Nigra, delle seguenti sue pubblicazioni:

a) *Canti popolari del Piemonte*;

b) *Il Conte di Cavour e la Contessa di Circourt*;

c) *Uno degli Edoardi in Italia*;

Il Sindaco di Barrafranca, delle *Commemorazioni del Re Umberto I*, fatte da quel Comune;

Il Preside del R. Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze, del *Programma d'insegnamento di quell'Istituto*;

Il Presidente della Croce Rossa Italiana, degli *Atti dell'Associazione stessa per l'anno 1900*;

Il Presidente dell'Associazione fra gli Insegnanti in Torino, degli *Atti della 49ª Consulta* di quell'Associazione;

Il sig. Sylva Visiani, di un suo opuscolo dal titolo: *La verità sulle spese militari*;

Il Presidente dell'Associazione popolare monarchica vogherese, dei *Discorsi pronunciati dagli onorevoli Boselli e Meardi nella solenne inaugurazione della bandiera sociale*;

Il Direttore della « Rivista Artiglieria e Genio », del vol. III, 18ª annata, delle sue pubblicazioni;

Il Preside della R. Accademia di scienze ed arti di Padova, dell' *Indice generale dei lavori letti e pubblicati dal 1879 a tutto il 1900*;

Il dott. Luigi Del Bono, di una sua *Memoria sulla sieroterapia nell'afte epizootica*;

Il presidente dell'Associazione fra i ragionieri provetti non diplomati di Firenze, del *Bollettino di luglio 1901* di quell'Associazione;

Il direttore dell'Istituto Casanova di Napoli, degli *Atti di quell'Istituto* in data 5 maggio 1901;

La ditta editrice Lattes e C. di Torino, di un opuscolo dell'onor. Pinchia intitolato *Politica nuova*;

Il signor avv. Antonio Carlomagno di un opuscolo dal titolo *L'agitazione sociale ed il ministero Zanardelli*

Il signor Michelangelo Billia di un suo opuscolo intitolato *Nè cattedre di morale nè morale di cattedre*;

L'avv. A. Bona, di una sua *Commemorazione di Michele Coppino* letta a Torino;

Il sindaco di Corleone, della *Relazione sulla gestione 1900-901* di quel Comune;

Il signor A. Pezzini, di una sua *Memoria sul colonnello Cesare Airaghi e sul nostro ordinamento militare*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio di alcuni *Cenni sull'industria delle scorie Thomas*;

Il ministro delle finanze del *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale* (Anno 18º);

Il presidente dell'Associazione elettrotecnica di Torino degli *Atti* (vol. V, fasc. 3º) di quell'Associazione;

La facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, di un *Memoriale sui progetti di regolamento universitario di S. E. il ministro Nasi*;

Il presidente dell'Associazione liberale monarchica di Treviso, della *Commemorazione di Re Umberto I*, letta dall'onor. Luigi Luzzatti;

Il direttore della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della *Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1900-901*.

Il prefetto di Messina, degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1899*;

Il Direttore della Società di Navigazione italiana, della *Relazione e rendiconto dell'esercizio 1900-901*.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari;

Soppressione del Comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente.

Prego il senatore segretario, Taverna, di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del progetto di legge:
« Riforma del casellario giudiziale » (N. 222).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Riforma del casellario giudiziale ».

Come il Senato rammenta, ieri venne iniziata la discussione generale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La proposta di riforma all'istituto del casellario giudiziario ebbe ieri così valida difesa e fervida apologia, che io non sento il bisogno d'intrattenere il Senato a dimostrarne la bontà ed i vantaggi.

A me, che, quando fu presentata d'iniziativa parlamentare, mi associai di buon animo alla medesima e cooperai a fine di renderne più chiari e precisi i concetti e gl'intenti, a me oggi non resterebbe che unirmi alle conclusioni del vostro Ufficio centrale, il quale lo raccomanda all'approvazione del Senato con una dotta ed elaborata relazione, avvalorata dalla convinta ed eloquente parola del suo relatore.

Ed anzi ho ragione a compiacermi che il mio atto di adesione sia confortato dal favore che il disegno di legge ha incontrato nel Senato, favore uguale a quello con cui l'accolse l'altro ramo del Parlamento.

Lo argomento non solo dai discorsi degli oratori, che ieri validamente lo difesero, e ne appoggiarono e sostennero a viso aperto le singole disposizioni, ma dal silenzio di ogni obbiezione e di ogni critica, e mi sia lecito dirlo, dalle stesse osservazioni del senatore Canonico, il quale si limitò unicamente a sollevare alcuni dubbi intorno ad una delle medesime.

Egli infatti, giova ricordarlo, non solo ha onorato il disegno di legge della sua adesione, ma ne ha lumeggiato i benefici ed i vantaggi, in modo da convincere, se pure ve ne fossero, gli esitanti e gl'incerti. Ma appunto per questo, anche se potessi astrarre dalla considerazione della persona da cui vengono i dubbi ai quali accenno, credo non inutili brevi osservazioni intorno ai medesimi, nella fiducia che, così come siamo d'accordo nei principî ai quali s'informa la proposta di legge, finiremo coll'esserlo intorno alle norme di applicazione che debbono esserne logica ed inevitabile conseguenza.

Infatti noi siamo intieramente d'accordo sulle disposizioni che comprendono le norme dirette ad assicurare il buon ordinamento del casellario giudiziale, e le varie notizie che esso deve contenere e che si estendono a tutte le annotazioni le quali giovino a far conoscere i precedenti giudiziari di coloro che vi sono iscritti, affinché riproduca fedelmente le imputazioni, i provvedimenti, le notizie a riguardo di ogni imputato o condannato.

Si può discutere sopra questa larghezza di annotazioni, la quale non è ammessa in altre legislazioni e che presso di noi importa mantenere anche in relazione ad alcuni istituti del Codice penale; ma non si può disconoscere che, una volta ammesso questo sistema, il disegno di legge lo attua con norme precise e sicure.

Anche nei concetti di quella parte del disegno di legge colla quale si stabiliscono le regole intorno alla pubblicità e perpetuità delle annotazioni del casellario, ci troviamo interamente d'accordo coll'onor. Canonico.

Egli infatti ammette le proposte limitazioni, le quali furono invocate affine di liberare il casellario giudiziario dalle accuse e censure che gli erano mosse, di essere cioè cagione di gravi ingiustizie e perturbamenti. E così egli consente nel principio che non si riproduca nei certificati penali tutto ciò che contengono i car-

tellini, ma solo vi si trascrivano le notizie delle condanne, quando siano estratti dall'autorità giudiziaria, e un numero più limitato di esse ove trattisi di certificati richiesti da qualunque altra pubblica amministrazione o dai privati.

Egli consente anche nella disposizione che per alcune condanne, quando si tratta di pena inferiore a 18 mesi di reclusione e ai tre anni di detenzione, il giudice possa dichiarare che di esse non si faccia menzione.

In quanto alla perpetuità l'onor. senatore Canonico reputa giusta la disposizione per effetto della quale nei certificati che si rilasciano alle pubbliche amministrazioni ed ai privati non si debbono riportare le annotazioni delle sentenze di condanna non superiore a cinque anni di reclusione trascorsi dieci anni da che la pena fu scontata, quando il condannato non sia recidivo o non abbia successivamente commesso altro reato punito con identica pena.

Ora perchè dopo aver riconosciuto la necessità e la giustizia di tale limitazione, non dovrebbe essa estendersi alle ordinanze colle quali si dichiara di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi nel periodo istruttorio, o alle sentenze assolutorie per non provata reità pronunziate in giudizio?

I senatori Municchi e Cadenazzi hanno ieri, con irrefutabile evidenza, dimostrato che questa eccezione non avrebbe alcun fondamento giuridico; che essa offenderebbe quel principio della presunzione di innocenza che accompagna qualunque sentenza di assoluzione.

Specialmente il senatore Municchi ha con calda ed eloquente parola mostrato i pericoli di errori giudiziari e le ingiustizie a cui si va incontro col sistema di far menzione di quelle sentenze e ordinanze assolutorie nei certificati che si producono in giudizio.

Ma io non insisto sopra questo ordine di considerazioni, perchè lo stesso senatore Canonico nella sua coscienza illuminata di giurista, ha ieri dichiarato che egli non vuole che di questi certificati penali si faccia menzione agli effetti della giustizia punitiva; anzi ha affermato che, se così si facesse, si offenderebbe il principio giuridico indiscutibile della presunzione di innocenza che deve accompagnare ogni sentenza di assoluzione.

Egli ha esaminato la questione sotto un altro aspetto; ha detto che non si può permettere

che colui che ha subito uno di quei procedimenti possa ottenere quella fiducia che dovrebbe ispirare alla società solo chi ne è andato immune.

Sebbene possa apparire ragionevole il desiderio di far servire anche a tale scopo il casellario giudiziario, pure a me sembra che ciò non risponda all'indole giuridica ed ai fini sociali di questo istituto.

Non ricorderò che i registri penali nella loro origine, quali erano stabiliti nella legislazione di alcuni Stati italiani, e poi nell'ordinamento sistematico del Codice d'istruzione criminale di Napoli del 1808, avevano il precipuo intento dell'interesse della giustizia punitiva e della statistica, ed avevano la caratteristica del segreto.

E non ricorderò neppure che quando nel 1850 il guardasigilli Rouher accolse l'idea del Bonnevillè di valersi per la miglior tenuta dei registri penali dello schedario mobile, sia questi che il ministro intesero che servisse soltanto come mezzo per accertare le recidive, ma nessuno ha avuto in mente che dovesse, come disse il Courcelle Seneuil, mutarsi in un'agenzia d'informazioni.

Anzi l'uso di far diventare il certificato penale un'appendice del certificato di buona condotta sollevò le vive proteste dei pubblicisti, e fu cagione di accuse e doglianze.

L'essersene giovati a questo scopo provocò acerbe critiche nel Parlamento francese, in cui fu detto che in tal modo il *casellario* giudiziale era divenuto un mezzo d'ingrossare il numero degli oziosi e dei vagabondi, un ostacolo a che molti operai trovassero lavoro, un eccitamento alla recidiva e giustificava la definizione del Delattre che lo chiamò un marchio perpetuo assolutamente ingiusto ed ingiustificabile.

Ed è per questa ragione che proposte legislative e leggi di altri Stati hanno voluto che non si desse per i privati pubblicità se non limitatissima alle annotazioni dei registri penali; e prevalse il sistema di determinare in modo diverso, a seconda delle amministrazioni e delle persone che lo richiedono, le annotazioni da riportare nel certificato penale.

Questo sistema fu da noi specialmente adottato nel 1889 coll'art. 33 del regio decreto che porta la firma dell'onorevole Zanardelli, col quale si stabilì che di alcune annotazioni non

si debba far menzione nei certificati rilasciati a richiesta dei privati cittadini.

Or questa distinzione è perfezionata ed estesa in tre articoli del disegno di legge, le disposizioni dei quali sono nella maggior parte accettate dal senatore Canonico.

Ciò posto, e ammessa, come ammette il senatore Canonico, questa distinzione, io chiedo ancora una volta perchè non si debba nei certificati da rilasciarsi a domanda delle pubbliche amministrazioni o dei privati far menzione delle sentenze di condanna, alle quali si riferiscono gli articoli di legge che ho indicato, e vi si dovrebbero trascrivere le imputazioni di delitti, spesso punibili con uguali o con inferiori pene, solo perchè il provvedimento si fosse chiuso con una ordinanza o una sentenza di assoluzione per insufficienza d'indizi o non provata reità? Perchè dovrebbe rimanere perenne a carico di un imputato una macchia che sarebbe stata cancellata nel caso di una sentenza di condanna?

Ciò costituirebbe una contraddizione evidente col concetto che domina tutto il disegno di legge e che è consacrato nelle altre disposizioni non oppuguate dal senatore Canonico. Infatti esse vogliono il segreto del casellario, anche quando si tratti di certificati rilasciati nell'interesse della giustizia nei casi di estinzione dell'azione penale, siasi o no proceduto ad istruzione o giudizio. Or perchè tale pubblicità dovrebbe darsi ad una delle anzidette ordinanze o sentenze di assoluzione? Non sorge da queste l'identica presunzione di innocenza che dà alla prescrizione il beneficio del tempo? Ma v'ha di più: l'articolo 4 estende l'esclusione della pubblicità alle condanne estinte per amnistia.

Se non dovesse prevalere lo stesso concetto per le anzidette sentenze, noi, come diceva con severe e roventi parole il Laveillé, faremmo diventare l'annotazione nel casellario giudiziario una pena perpetua più grave della stessa condanna.

A me pare quindi che non sia lecita una distinzione, come quella a cui ci vorrebbe portare il senatore Canonico.

Il senatore Cadenazzi ieri ricordava che le legislazioni straniere, tanto quelle che hanno per base il sistema del casellario giudiziale, quanto quelle che non lo hanno, non solo limi-

tano la trascrizione nel certificato penale, ma anche l'annotazione alle sole sentenze di condanna. Ora noi che sappiamo quale moltitudine di nostri operai debba correre i paesi stranieri per cercare lavoro, dobbiamo impensierirci della condizione d'inferiorità in cui potremmo metterli di fronte agli operai stranieri quando i nostri non potessero produrre la fedina penale netta a cagione di un'imputazione, anche lieve e senza condanna, e ciò in forza di una rigida disposizione di legge che non ha riscontro in nessuna legislazione straniera.

Mi dispenso dall'aggiungere altro, essendo stata la questione esaminata sotto tutti gli aspetti dagli altri oratori, e poichè mi pare di aver posto in evidenza, secondo mi ero proposto, che per logica coerenza coi principî e gli intenti a cui si informa il disegno di legge, accettati dallo stesso senatore Canonico, per l'armonia delle singole disposizioni di esso non potrebbe ammettersi l'eccezione da lui voluta, la quale non muta soltanto una disposizione isolata, ma tocca tutta la sostanza della legge, e sarebbe in evidente contraddizione con quei principî e con quei concetti.

Tale eccezione renderebbe in massima parte vani i fini della riforma. Essa lascierebbe sussistere in gran parte gli inconvenienti che si vogliono eliminare, i mali cui si vuol portare rimedio, poichè questi sono in gran parte effetto dell'annotazione nei certificati delle sentenze di assoluzione, annotazione la quale spesso è stata di ostacolo a che molti operai potessero trovare occupazione e lavoro. Conchiudo esprimendo la speranza e la fiducia che se nella mente illuminata del senatore Canonico avranno qualche valore queste considerazioni, noi potremo concordi attuare una riforma, la quale è il frutto di circa 40 anni di esperienza nostra ed altrui, di studi legislativi, di proposte, di voti delle associazioni giuridiche e dei congressi che ha ricordato ieri il senatore Cadenazzi, una riforma ispirata a criteri di civiltà, di umanità, di giustizia. (*Approvazioni*).

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Dirò breve, onor. colleghi. Dal momento che vidi con gioia antichi compagni parlamentari recare l'opera loro efficace nelle nostre discussioni, io mi decisi ad usare un

po' il diritto di anzianità e di ridurre l'opera mia, un tempo abbondante.

Lodo immensamente l'iniziativa parlamentare, la concordia del Governo con l'Ufficio centrale che conducono a porto questo disegno di legge. Io parlo soltanto per indicarne l'utilità internazionale a cui in parte ha accennato l'illustre Guardasigilli, quando ha parlato del dovere che noi abbiamo di mettere i nostri operai in condizione di eguaglianza con quelli stranieri, nell'ordinamento del casellario giudiziario.

Voi sapete che nel secolo passato si diffuse grandemente il sistema dell'extradizione. Però rimane tuttora vigente il principio per cui le sentenze penali non ricevono esecuzioni negli Stati stranieri; sapete che la stessa esecuzione delle sentenze civili e commerciali lasciano desiderare opportune riforme, secondo i voti di coloro che attendono all'esercizio della professione legale.

Sapete bene che vi sono molti Codici i quali stabiliscono come pene principali o accessorie interdizioni temporanee o perpetue dai pubblici uffici, della patria potestà, del diritto elettorale e amministrativo, della tutela e persino del diritto successorio. Per la territorialità della legge coloro che non sono cittadini, talvolta ricevono tali condanne. Però accade spessissimo che stranieri condannati nel nostro Regno, o italiani condannati all'estero con tali sentenze, che adducono la decadenza da detti uffici, quando tornano ai rispettivi paesi li esercitano perchè le sentenze straniere non sono eseguibili fuori gli Stati, nei quali furono pronunziate.

I voti dei Congressi penitenziari internazionali, e specialmente quelli del Congresso che ebbe sede in Roma, dopo Stoccolma e Londra raccomandarono l'unificazione delle regole dei casellari giudiziari, affinchè possano servire allo svolgimento del diritto penale internazionale. Noi con questa legge renderemo possibile lo svolgimento degli effetti penali delle sentenze, e faremo meno triste la condizione dei nostri operai davanti le magistrature straniere.

L'Italia stipulò parecchie convenzioni internazionali, per le quali si obbligò a dare le sentenze penali e le notizie del casellario giudiziale. Col sistema ora vigente le numerose annotazioni di accuse, che non addussero condanne, di lievi mancanze commesse dai nostri operai

tratti innanzi ai tribunali stranieri, fecero esagerare il triste giudizio intorno alla delinquenza italiana. Con questa legge saranno instaurate la reciprocità e l'eguaglianza e auguro non lontana l'ora della istituzione di un ufficio centrale d'informazioni giudiziarie. Con la giustizia penale internazionale preventiva occorre la repressione. Il mutuo scambio dei certificati desunti dal casellario agevolerà la impresa. Come sin dal 1881 fu stipulata una convenzione internazionale antifillosserica, altra se ne avrà che, fondata dal reciproco scambio d'informazioni per gl'italiani che si recano all'estero e per gli stranieri che si recano in Italia, darà modo di rendere possibili la valutazione della recidiva e la esecuzione delle sentenze straniere penali.

L'Italia che è stata sempre l'antesignana delle riforme internazionali, da qualche tempo non guarda più con assiduità oltre le frontiere; il Governo ridesti le nostre tradizioni, attenda al lavoro delle riforme internazionali. Più non dico. Darò il voto favorevole alla legge. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonché quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne

scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa.

(Approvato).

Art. 2.

Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrle in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'art. 4.

(Approvato).

Art. 3.

Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Ha facoltà di parlare il senatore Canonico. CANONICO. L'onor. guardasigilli mi ha rivolto alcune parole gentili, delle quali profondamente

lo ringrazio, e mi ha fatto cortese invito ad accostarmi senza riserva alcuna a questo progetto di legge, appoggiandosi principalmente sull'adesione che in massima io avevo fatto al progetto medesimo. Questa adesione son lieto di rinnovarla, e son lieto di rinnovare le mie felicitazioni all'onorevole deputato che l'ha proposta; perchè, come ho detto ieri, ritengo che questo disegno di legge segni un progresso notevole, in confronto della legislazione presente. Però per quanto io tenga in grandissimo conto il sentimento dell'onor. guardasigilli, come quello del relatore e del proponente, ognuno vede che qui si tratta, non di persone e di amicizie personali, ma si tratta della cosa.

Ora quando si tratta di una cosa che credo conforme a verità, sento il dovere di fare tutto ciò che mi è possibile perchè essa trionfi. Se poi il Senato mi sarà contrario, pieno qual sono di reverenza verso di esso, accetterò il suo voto; e potrò credere di essermi sbagliato, perchè non mi credo infallibile.

Quindi non posso a meno d'insistere sulla proposta fatta ieri, e non starò a ripetere quello che ho detto.

Aggiungerò solo, che in un paese retto a libertà come il nostro, io credo che la vita pubblica del cittadino debba essere un libro aperto a tutti: così nel bene come nel male.

Non voglio con questo dire che si debba mettere in luce ciò che non è necessario; ma quando il Governo od un privato vi ha interesse diretto, è giusto e necessario che tutti i fatti i quali concorrono a menomare la fiducia in una data persona possano essere palesi e conosciuti.

L'onor. guardasigilli diceva: come mai? Vi sono in questo progetto disposizioni più gravi, che voi non avete osteggiate: per esempio, all'art. 4, si dice che nei certificati non si deve far menzione delle condanne alla reclusione per non oltre cinque anni dopo trascorsi dieci anni dall'espiazione della pena: e combattete poi una disposizione di molto minore importanza?

A primo aspetto quest'argomento sembra stringente.

Dirò che anche il disposto dell'art. 4 avrei voluto escluso: ma se me ne sono astenuto, è perchè io non volevo vulnerato il principio della non perpetuità dell'annotazione quando non si tratti di reati gravi e non vi sia recidiva.

Però prego il ministro di riflettere che altra cosa è dire che, dopo un certo numero di anni una condanna non grave venga cancellata, altra cosa il dire che quando pesa sospetto sopra una persona non se ne debba fare menzione mai.

Queste sono due cose affatto diverse. Il principio della non perpetuità, l'ammetto anch'io: ma il principio dell'esclusione di quei dati di fatto che sono necessari per sapere se la persona nella quale devo riporre la fiducia mia la meriti o no, non lo posso ammettere.

È per questo che mi sono astenuto dal fare opposizione all'art. 4 e che mantengo la proposta fatta riguardo all'art. 3.

Quindi ho l'onore di presentare al Senato il seguente emendamento. Dopo le parole: « in giudizio o in sede di istruttoria » che si contengono nel numero primo capoverso dell'art. 3, proporrei di aggiungere queste altre: « tranne le ordinanze o sentenze di non luogo per insufficienza d'indizi o per non provata reità, delle quali dovrà farsi menzione soltanto finchè non siano decorsi cinque anni dalla loro pronunzia ».

Come vede il ministro, lungi dallo sconvolgere il progetto di legge, io metto invece in armonia l'art. 3 con l'art. 4, applicando ad entrambi lo stesso principio; ma non vedo il motivo per escludere in modo assoluto i fatti che possono essere necessari per valutare il grado di fiducia che un individuo si merita.

Però sarebbe incompleta la mia proposta se la limitassi a questo emendamento.

Sappiamo che il Codice di procedura in questa parte è mal formolato ed offre ai magistrati la possibilità di includere nella dichiarazione di non luogo a procedere per insufficienza di indizi anche gli innocenti completamente.

Ora, per ovviare a questo inconveniente, propongo l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato invita l'onor. ministro guardasigilli a curare a che nel nuovo Codice di procedura penale si trovino formole tali, che non permettano più di confondere con coloro sui quali pesano indizi reali di colpeabilità, benchè non sufficienti, coloro che sono realmente innocenti ».

Io, ripeto, mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto al Senato, se l'ordine del giorno e l'emendamento del senatore Canonico siano, oppure no, appoggiati.

Chi intende di appoggiare queste proposte è pregato di alzarsi.

(Sono appoggiate).

Si tratta di due proposte d'indole diversa. L'una è un ordine del giorno col quale il senatore Canonico vorrebbe che il Senato invitasse l'onorevole Guardasigilli a curare che nel nuovo Codice di procedura penale si trovino formole tali che non permettano più di confondere, con coloro sui quali pesano indizi reali di colpeabilità, benchè non sufficienti, coloro che sono realmente innocenti; l'altra è un'aggiunta al primo paragrafo dell'articolo in discussione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. È un po' strano che, dopo più di dodici anni, il Codice penale, che prende nome dall'attuale presidente del Consiglio, onor. Zanardelli, non abbia avuto il suo complemento nel Codice di procedura penale.

I difetti di questo Codice di procedura sono nell'animo e nelle menti di tutti, specialmente, com'è naturale, in quelle dei magistrati e dei giureconsulti.

L'onor. senatore Canonico ha esposto alcuni degli inconvenienti derivanti mancata riforma del Codice di procedura penale; e non solo dalla relazione del nostro Ufficio centrale, dai discorsi degli oratori che hanno preso parte a questo dibattito, ma dallo stesso discorso dell'onor. ministro, risulta il bisogno della riforma, la quale è stata studiata da molto tempo. Ma abbiamo anche in questo una prova, che, se confidiamo troppo nelle Commissioni, non arriveremo mai in tempo a compiere cosa concreta.

L'onor. Canonico domanda che il Codice di procedura penale risponda meglio a concetti razionali, al Codice penale, ed anche a questa nuova legge del casellario giudiziario.

Egli ha proposto però un ordine del giorno che riguarda una questione sola. Io aveva pensato di proporre, prima che si passasse al voto sulla legge, un ordine del giorno in senso più generale; e chiedo licenza di leggerlo, confidando che, siccome vi entra il suo concetto, potrebbe l'onor. senatore Canonico associarsi a quest'ordine del giorno più generale; il quale io credo che sarebbe accolto tanto dall'onor. ministro, quanto dall'Ufficio centrale.

Nella relazione è espresso lo stesso voto; ma un voto esplicito del Senato ha per certo mag-

gior valore di un voto consegnato in una relazione, per quanto l'Ufficio centrale ed il suo relatore meritino la maggior considerazione. Io propongo quindi quest'ordine del giorno e lo propongo adesso, pigliando occasione da quello del senatore Canonico, mentre invece voleva presentarlo prima che si passasse alla votazione dell'intera legge:

« Il Senato si associa ai voti dell'Ufficio centrale per la riforma del Codice di procedura penale, confidando che il Governo ne presenterà, quanto prima sia possibile, il progetto al Parlamento ».

E nient'altro aggiungo.

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. Rispondo all'invito fattomi dall'onorevole Finali, che io mi associ al suo ordine del giorno. Nel fondo, non avrei nessuna difficoltà di farlo; ma io manterrei il mio per questa semplicissima ragione, che il suo riguarda una questione la quale si può dire già quasi risolta, perchè il Codice di procedura penale è allo studio, e lo studio è molto avanzato, cosicchè quanto prima il progetto potrà essere presentato al Parlamento: mentre il mio ordine del giorno, limitato alla questione di cui ci stiamo occupando, tende a render possibile un esatto riordinamento del casellario, col far sì che nel progetto di Codice vengano evitate quelle formole che potrebbero lasciar adito, come purtroppo avviene molte volte, a confondere innocenti veri con presunti colpevoli.

PRESIDENTE. In ogni caso, l'ordine del giorno del senatore Finali verrebbe in votazione prima che si proceda alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

RIBERI. Comprendo che dopo gli esaurienti discorsi del senatore Municchi, del relatore e del ministro di grazia e giustizia io abuserei della benevolenza del Senato se ripetessi le considerazioni che eloquentemente furono già da essi svolte.

Ma poichè l'onorevole Canonico, nonostante la confutazione dell'opinione che nella seduta di ieri ha espressa, conformemente ad essa ha creduto di presentare un ordine del giorno, io che pure professo la più grande stima per l'eminente magistrato, mi permetto di fare alcune brevissime osservazioni circa i medesimi.

Nel metodo della prova legale alcune legislazioni, la Prussia per esempio, ammettevano la distinzione tra la prova piena, completa, e la prova semipiena, incompleta, ed attribuivano a questa taluni effetti giuridici. Ma il metodo dell'intima convinzione e l'istituzione del giuri non ammettono più la sentenza dubitativa fondata unicamente sopra indizi più o meno gravi, sopra probabilità.

Un insigne magistrato e scrittore francese, il Servan, scrisse le seguenti parole, alle quali fa plauso il nostro eminente giurista Carrara: « La colpevolezza può essere misura dell'accusa: ma la certezza deve essere sempre quella della condanna ». Aggiungerò anche le parole di un altro magistrato, il Saluto, il quale nei suoi lodati commenti al Codice di procedura penale scrisse: « È un principio che ogni cittadino deve riguardarsi innocente se non venga colpito da piena prova di reità ». Non è conforme ai principî di sicurezza e di indipendenza, che lo Statuto assicura a tutti senza distinzione, che ad onta di una discussione formale dello causa pesasse tuttavia sul di lui capo la spada della giustizia rendendo incerta la sua condizione per l'avvenire.

Ed ora dico anzitutto poche parole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Canonico. Egli vorrebbe che il nuovo Codice di procedura penale, che mi auguro sia presto discusso, provvedesse acciocchè non si facesse più confusione tra quelle sentenze, per le quali è riconosciuta la piena innocenza, e le altre, per le quali ammettesi il dubbio sulla colpevolezza dell'accusato.

Ma io non penso che sia necessaria questa speciale riforma, che fu dall'eminente magistrato invocata, perchè gli articoli 344, 393 del Codice di procedura penale dispongono che se risulta che l'imputato non ha commesso il reato, e che non vi prese parte alcuna, o che non è provata la sua reità, sarà assolto: però non dicono che in questo ultimo caso si debba pronunciare l'assolutoria *per non provata reità*: gli articoli stessi equiparano all'inculpabilità effettiva l'insufficienza di prova. L'assolutoria non può avere altro significato (e qui ripeto le parole stesse del senatore Canonico) che quello di annientare l'imputazione; e se l'annienta è evidente che non potrebbe produrre più alcun effetto di fronte alla giustizia. L'essenza dei giudici pe-

nali consiste nella risoluzione, del problema intorno alla condanna, o all'assoluzione dell'imputato, per cui risoluto o in un senso o nell'altro il giudizio penale non abbia più ragione di essere. Quindi ritengo che non possa ammettersi la distinzione che l'onorevole senatore Canonico fa, tra gli effetti della sentenza nei rapporti con la giustizia, e gli effetti, che deve produrre una assolutoria per non provata reità nei riguardi della società.

Egli sostanzialmente viene a dire: legalmente l'assolutoria stabilisce la presunzione *iuris et de iure*, e non è più lecito mettere in dubbio l'innocenza di chi fu assoggettato al procedimento: ma nei rapporti con la società è ben altra cosa. Io devo sapere, mi pare che abbia ripetuto oggi il senatore Canonico, io, quale cittadino, devo sapere quale sia la vita di un altro cittadino, la quale deve essere come un libro aperto per tutti: io non vorrei, soggiunse, accettare come mio cameriere un individuo che fosse stato sottoposto ad un procedimento, e fosse stato assolto per non provata reità!

Ed è appunto questa sua considerazione che a me pare debba richiamare tutta l'attenzione del Senato sulla gravità della proposta che egli fa.

In sostanza si dice all'imputato assolto: sta bene che siate innocente in faccia alla legge ma non lo siete in faccia alla società e voi dovette subire tutte le penose e dolorosissime conseguenze di questa dichiarazione di assolutoria per non provata reità.

Non si tratta poi di fare un nuovo giudizio sulla imputazione che vi è stata fatta, ma basta che il magistrato abbia pronunciato la vostra assolutoria in modo dubitativo perchè senz'altro non dobbiate più essere considerato un cittadino onesto, perchè non possiate più essere ammesso agli impieghi, perchè la pubblica sicurezza vi possa sottoporre ad una ammonizione, perchè voi non possiate più essere giurato, perchè non possiate più conseguire lavoro che darebbe pane a voi ed alla vostra famiglia. È giusto questo?

Aggiungo una considerazione che mi pare importante. Ammettendo l'emendamento del senatore Canonico noi faremmo una singolare distinzione fra coloro i quali commettono il più grave reato, un parricidio, un assassinio, e che

debbano comparire in Corte d'assise; e gli imputati di reati di competenza dei tribunali.

Se ottiene un verdetto negativo del giudice di fronte a questo verdetto l'imputato ha il diritto di proclamarsi innocente, anche quando vi fossero gravissimi indizi di colpevolezza; e nessuna macchia rimarrà nel suo certificato penale. Invece colui che ha commesso un reato di piccola entità, comparso davanti il tribunale, se non può (ciò che alcune volte è difficilissimo anche per l'innocente), provare la sua innocenza, quantunque l'accusa a cui spetta l'onere della prova della colpevolezza non la fornisca, dovrà essere assolto soltanto per non provata reità, e quindi dovrà vivere in uno stato anormale di chi è assolto e non è assolto, ed il suo nome dovrà figurare nei certificati penali, egli dovrà essere bollato con un marchio che non si cancella più; sarà offeso il suo patrimonio morale, che vale qualcosa di più di un altro patrimonio qualsiasi; egli dovrà scendere nella tomba senza poter lasciare alla sua famiglia il suo nome rispettato ed onorato.

Io credo che basterebbe questa sola considerazione perchè ciascuno si persuadesse della assoluta necessità che sia respinto il proposto emendamento, e che il progetto venga ad essere prontamente tradotto in legge. Io, signori senatori, non mi permetterei sicuramente di dire che possa accadere ad alcuno, non dirò di noi, ma ad alcuni dei nostri di essere sottoposto ad un procedimento penale, ma credo che non si possa fare di ingiuria ad alcuno nel fare questa ipotesi; perocchè è chiaro che basta alcune volte una querela, non dico una querela mossa da persona la quale abbia intenzione di calunniare, ma per effetto di un equivoco, perchè senz'altro si apra il fatale libro di cui dovrebbe poi emergere nei certificati quel segno, *negro lapillo*, che dovrà macchiare la vita di un uomo, che potrebbe essere un onorato, onesto cittadino.

È facile capire, e sono piene le storie giudiziarie di questi esempi, è facile capire come possa verificarsi uno sbaglio in un riconoscimento che si sia fatto di una persona che si suppone autrice di un reato.

Io posso citare un recentissimo esempio ed è questo:

Un giovinotto fu accusato di avere investito con una bicicletta una ragazza.

Colui che aveva precisamente cagionata la disgrazia quando fu fermato disse: « Io sono l'avvocato tale, figlio dell'avvocato segretario del municipio, io sono disposto a pagare tutti i danni ».

Ebbene, o signori, all'indomani il padre e la madre della ragazza si recarono nell'ufficio dell'avvocato e con loro sorpresa riconoscono che non è la persona che aveva cagionato le lesioni alla loro figlia. Allora si fanno le inchieste e si viene ad istituire un procedimento contro un altro, uno studente liceale, buonissimo giovane, appartenente ad una stimata famiglia, che il padre e la madre della ragazza ed un altro testimone dichiaravano di riconoscere essere quello che era stato l'autore della lamentata disgrazia.

Si va al dibattimento, tre testimoni a difesa affermano che allorchè il fatto accadeva l'individuo si trovava in località distante, ed infine un testimone svelò il nome di colui che aveva investito la ragazza.

Lascio immaginare al Senato quale fu la sorpresa dei presenti.

Ho citato questo esempio per dire che anche l'uomo il più corretto può essere trascinato sul banco dell'accusa per quanto sia innocente, come può essere che per errore vi sieno alcuni testimoni che depongano anche in buona fede di aver veduto uno a commettere un fatto, che in realtà fu commesso da un altro.

Interessa a tutti stabilire garanzie per la libertà e per l'estimazione dei cittadini; e se mi è lecito rammenterò che nel secolo scorso, intendo dire nel secolo decimonono, vi fu un cancelliere francese il quale aveva fatta una legge secondo la quale non doveva essere lecito all'imputato di conferire col suo difensore nel periodo d'istruttoria.

Avvenne che anche lui fu sottoposto a procedimento e subito egli chiese di conferire col suo difensore onde poter dimostrare la sua innocenza.

Gli si rispose: Non lo possiamo di fronte alla vostra legge, ed è ben giusto che voi soffriate quella legge stessa che avete fatta.

Io aggiungo ancora un'osservazione, ed è questa.

Se si è pronunciata una sentenza di condanna si ha il diritto di appellare.

L'imputato nel secondo grado di giurisdizione potrebbe stabilire la sua innocenza, o per man-

canza di prova il magistrato riparando la sentenza del primo giudizio, potrebbe assolverlo. Per contro se un individuo è assolto e lo è per non provata reatà, secondo la giurisprudenza della nostra Corte Suprema (che è però contrastata da parecchie decisioni di Corti d'appello) non è per lui assolutamente possibile l'appello.

Ma io domando nuovamente: è giusto questo, che sia messo in una condizione migliore il condannato che l'assolto?

Il primo può fruire dell'appello, l'altro no.

Io quindi credo che il Senato non possa accettare l'emendamento che venne proposto dal senatore Canonico, e non credo neppure, per le ragioni che mi sono permesso di accennare, che sia ammissibile l'ordine del giorno che venne pure da lui presentato, inquantochè quest'ordine del giorno, a mio avviso, farebbe supporre che si possano pronunciare sentenze dubitative.

Io ammetto che il tribunale (ciò che non potrebbe fare un Giuri che pronunzia un sì o un no) nelle motivazioni della sua sentenza possa venire ad esprimere dei dubbi, ma credo che anche secondo il disposto dei citati articoli 344 e 393 la formola del dispositivo debba essere semplice; assoluzione o condanna.

Ad ogni modo per me è sempre vero che principî di giustizia, di logica, di umanità richiedano che nei certificati penali non si faccia menzione delle sentenze di assolutoria, anche quando sono pronunciate per non provata reità. (*Approvazioni*).

CADENAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADENAZZI, *relatore*. Ci troviamo in presenza di un emendamento proposto dal senatore Canonico all'art. 3 del disegno di legge e di due ordini del giorno: l'uno dello stesso senatore Canonico, l'altro dell'onor. Finali.

L'onor. ministro, rispondendo al senatore Canonico, ha già dichiarato che non accettava alcuna correzione dell'art. 3. E l'Ufficio centrale parimente non può accettarla in relazione a quanto ieri io ho avuto l'onore di dire al Senato, che cioè la censura dell'onor. Canonico alla riforma del casellario, non è di quelle che si possano indifferentemente accettare o respingere, perchè essa ferisce nel cuore la miglior parte della riforma e ne è anzi la negazione.

Del resto lo stesso senatore Canonico, replicando all'onor. ministro, coll'acutezza del suo ingegno aveva già compreso *a priori* che il suo emendamento non avrebbe potuto trovare accoglienza nè al banco del Governo, nè a quello dell'Ufficio centrale. Nel dissidio si pronunciarono il Senato.

Dei due ordini del giorno, quello dell'onorevole Canonico, in sostanza raccomanda alla Commissione già eletta per studiare le riforme da recarsi al Codice di procedura penale, che suggerisca il rimedio a quell'istesso inconveniente che egli intanto però vorrebbe mantenere nel casellario. Correggiamo oggi il casellario penale; non si rinnovino i danni morali fin qui lamentati e lasciamo libera la Commissione del Codice di procedura nelle sue proposte, mentre d'altra parte non mi pare conveniente che il Senato si arroghi il diritto di darle pareri. L'Ufficio centrale non può quindi accettare l'ordine del giorno del senatore Canonico.

Piuttosto si solleciti la Commissione a presentarci il suo elaborato. Questo è desiderio già espresso dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e perciò esso accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Finali col quale si esprime la fiducia che il Governo voglia sollecitare la Commissione incaricata dello studio per la riforma del Codice di procedura penale a presentare la sua proposta. Non dubito che anche l'onorevole ministro vorrà accettarlo.

Si accontenti l'onor. Canonico, il quale ha tanta autorità come magistrato e come senatore, di avere segnalato i danni che derivano da una formola imprecisa del dispositivo delle sentenze penali e di avere espresso il suo avviso in argomento; di questo, non dubito, saprà far tesoro la Commissione.

All'onor. Riberi, che ha dato un così caldo ed efficace appoggio al disegno di legge, l'Ufficio centrale, per mio mezzo, porge sentiti ringraziamenti.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi spiace che al mantenimento integrale della disposizione dell'art. 3 mi sia mancato l'ambito assentimento del senatore Canonico, e che egli abbia persistito nel suo emendamento, proponendolo in questo articolo, ciò che, a dir

vero, non mi aspettavo, dopo le sue dichiarazioni di ieri. Infatti egli (come fu notato anche da altri oratori e da me) manifestò l'opinione che delle sentenze di assoluzione, intorno alle quali si disputa, non si facesse menzione nel certificato penale per i fini della giustizia punitiva. Ed anche oggi, svolgendo il suo emendamento, ha insistito nello stesso concetto, che cioè tale menzione sia soprattutto opportuna e necessaria per più larghi fini di pubblicità, anche nell'interesse privato.

Ora egli, volendo inserito il suo emendamento proprio nell'art. 3, in cui si parla dei certificati che si estraessero dall'autorità giudiziaria ai fini della giustizia, lo fa servire a quel fine, che egli stesso non ammetteva: e vuole in certo modo escludere quella presunzione d'innocenza, che prima intendeva non fosse in alcun modo menomata od offesa.

Ma il senatore Canonico, al quale, nel suo alto acume, non è sfuggita l'obbiezione che se noi entrassimo nell'ordine di considerazioni sopra le quali si fonda il suo emendamento, faremmo cosa in contraddizione col concetto della legge, coi principî da lui accettati, con le disposizioni a cui ha consentito, obietta: io ho aderito a che non si facesse menzione delle sentenze di condanna nei casi previsti nell'articolo 4, per non venir meno al principio della non perpetuità del marchio indelebile del casellario giudiziale.

Ma è ovvio osservare che col suo emendamento si cade, aggravandolo, nello stesso inconveniente che egli vuole evitare, perchè, ove fosse adottata la proposta, che delle sentenze di assoluzione si faccia menzione nel certificato penale, la macchia resterebbe a perpetuità a carico di chi fu assolto, mentre sarebbe tolta riguardo a chi fu condannato, creando così una stridente ingiustizia a favore del colpevole.

Inoltre ciò farebbe apparir più grave la deroga ai principî che vogliamo consacrare nella legge, deroga che renderebbe inutile la riforma, perchè la maggior parte delle lagnanze, dei reclami e delle proteste sorgono appunto, come ho poc' anzi notato, dal fatto che nei certificati si annotano le imputazioni addebitate a coloro che furono assolti e quindi il marchio rimane a perpetuità a carico dei medesimi.

Ora mi si consentano brevi osservazioni in-

torno all'ordine del giorno dello stesso senatore Canonico, il quale domanda una speciale riforma del Codice di procedura penale in ordine a quelle sentenze e ne precisa anche i criteri ed il modo.

Per conto mio non potrei assumere nessun impegno di farla. La riforma del Codice di procedura penale deve essere il risultato di studi e di giudizi dei giureconsulti e della magistratura italiana, quindi non posso fin d'ora impegnarmi di risolvere nessuna delle questioni in un modo determinato ed *a priori*. Il mio impegno sarebbe prematuro, e credo che anche il Senato sarà d'accordo con me.

Però prometto che del desiderio espresso dal senatore Canonico e dei suoi concetti terrò conto per gli studi miei e della Commissione, e credo che questa dichiarazione gli possa bastare.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Finali, egli ha già udito per le dichiarazioni che furono fatte dall'onor. Canonico, che il suo desiderio era da me stato prevenuto, perchè dal giorno che ebbi l'onore d'assumere il Ministero di grazia e giustizia, una delle mie prime cure è stata quella di affrettare gli studi per il nuovo Codice di procedura penale. E posso dire che non solo gli studi furono sollecitamente avviati, ma che il progetto stesso e le singole disposizioni di esso sono pressochè concretate.

Certo non potrà essere subito presentato al Parlamento, occorrendo che esso sia esaminato dalla intera Commissione nominata dai miei predecessori e da me confermata.

Posso però assicurare il senatore Finali ed il Senato che la stessa alacrità con la quale furono condotti in questi ultimi mesi gli studi, sarà posta perchè il progetto di quel Codice sia presto presentato alle deliberazioni del Parlamento; e per ciò dichiaro che accetto il suo ordine del giorno, mentre volgo la preghiera al senatore Canonico di non insistere in quelle da lui proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico ha inteso, che nè l'Ufficio centrale, nè il ministro accettano il suo emendamento. Vi insiste?

CANONICO. Il mio ordine del giorno è intimamente collegato coll'emendamento che io ho presentato. Io vi insisto; ma se il Senato re-

spingerà il mio emendamento, è naturale che io ritirerò l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento del senatore Canonico suona così: Dove è detto: « Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale non deve farsi menzione:

« 1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione, o non farsi luogo a procedere pronunciate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo in giudizio o in sede istruttoria », aggiungere le seguenti parole: « tranne quelle pronunciate per insufficienza d'indizi o per non provata reità, delle quali dovrà farsi menzione finchè non siano decorsi cinque anni dalla loro pronunzia ».

Metto ai voti questo emendamento.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

Non è approvato.

CANONICO. Dopo il voto del Senato, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

Art. 3.

Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, fuori del caso preve-

duto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53, e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

5° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.

(Approvato).

Art. 5.

Chiunque, denunciando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di al-

cuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque, essendo a conoscenza, per ragione d'ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblici o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a tremila lire.

(Approvato).

Art. 7.

Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila.

(Approvato).

Art. 8.

Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale, provvede, sull'istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il presidente del Tribunale di Roma.

Il presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.

Dalla decisione del presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rileggo ora l'ordine del giorno presentato dal senatore Finali che fu accettato dal signor ministro. Esso suona così: « Il Senato

si associa ai voti dell'Ufficio centrale per la riforma del Codice di procedura penale confidando che il Governo presenterà quanto prima sia possibile il progetto al Parlamento».

Se nessuno chiede di parlare sopra questo ordine del giorno, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie:

Senatori votanti	122
Favorevoli	102
Contrari	20

Il Senato approva.

Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di Sestri Ponente:

Senatori votanti	121
Favorevoli	55
Contrari	66

Il Senato non approva. (*Commenti*).

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Pierantoni.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la domanda di interpellanza del senatore Pierantoni il quale chiede di interpellare il ministro Guardasigilli intorno alla condotta del presidente del tribunale civile di Domodossola nella seduta inaugurale del nuovo anno giudiziario.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

PIERANTONI. Signori senatori, per la legge dell'ordinamento giudiziario i procuratori del Re e i procuratori generali, hanno il dovere di leggere la relazione intorno all'andamento della giustizia nell'anno passato, innanzi all'assemblea generale dei colleghi giudiziari nell'inizio del nuovo anno.

Nel tribunale di Domodossola il procuratore del Re, di cui non conosco neppure il nome, nello adempiere il suo dovere, seguì l'uso invalso da lungo tempo di parlare delle leggi in preparazione ed espresse opinione favorevole al divorzio.

Narrarono i giornali quotidiani che il presidente del tribunale, a cui la legge dà il semplice mandato di leggere i decreti di formazione delle sezioni e di dichiarare aperto l'anno giudiziario in nome di Sua Maestà il Re, prese a parlare confutando l'opinione del procuratore del Re; quei giornali dissero che invocasse persino la opinione contraria dei giudici che gli facevano corona, chiamando immorale il disegno di legge.

Se volessi leggere le cronache dei giornali potrei dire che a quel magistrato furono addebitate altre gravi e risentite censure. Io non mi indugio a parlare della gravità del fatto. Il disegno di legge per il divorzio fu presentato due volte alla Camera dei deputati per decreto sottoscritto da Sua Maestà il Re defunto. Il divorzio è legge in quasi tutti gli Stati civili che vivono con la famiglia monogamica. Di recente, per iniziativa parlamentare, il disegno fu presentato una terza volta alla Camera dei deputati e l'onor. ministro guardasigilli, che è il rappresentante della Corona in Parlamento, concorde con i colleghi del Gabinetto, accettò il disegno, salvo il diritto di emendazione.

Io ammetto che i magistrati possano avere opinioni giuridiche contrarie all'istituto del divorzio; ammetto che *uti singuli*, possano scrivere opuscoli e libri contro il divorzio; ammetto che possano benanche sottoscrivere petizioni. Ma per il necessario rispetto dovuto alla divisione dei poteri, dovendo il potere giudiziario essere la parola applicata della legge, nessuno può dire lecita quella specie d'insurrezione fatta da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni contro l'azione del potere legislativo.

Il magistrato, il quale sente nella sua coscienza ripulsione ad applicare alcuna legge, si

dimette, chiede il riposo, depone l'esercizio della giurisdizione.

Io desidero conoscere in quali termini precisi l'incidente deplorato sia avvenuto e i provvedimenti che ha preso il capo della magistratura. Credo già punito quel presidente dalla censura pubblica e dalla necessaria ricognizione della turbata armonia del potere giudiziario che dev'essere obbediente verso il potere legislativo.

Io ho voluto provocare la parola del ministro Guardasigilli nella certezza che fece giusta e temperata repressione dell'eccesso deplorato; ma essendo allo studio un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario, lo esorto a rivolgere l'attenzione a quella solenne funzione del pubblico ministero. Non mi dichiaro favorevole alla opinione di coloro che propugnano l'abolizione di quell'ufficio, il quale in altri paesi si mantiene raccomandato da grandi tradizioni; penso che i rendiconti dei pubblici ministeri richiamati alle loro origini, alla utilità a cui la magistratura napoletana li indirizzò, cioè a render conto delle discrepanze fra le diverse magistrature, fra le diverse Corti d'appello, in taluni punti dell'interpretazione della legge, sarebbero la limpida fonte di un casellario giudiziario indirizzato a preparare l'adempimento di un'antica promessa che il Governo fece in Torino quando fu deliberata sollecitamente l'unificazione del diritto civile. Allora promise che si sarebbe fatta una revisione del Codice anzidetto.

L'art. 73 dello Statuto sanziona che solo al potere legislativo appartiene d'interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio.

Dal fatto, certamente deplorabile, io ho voluto trarre argomento per esortare l'illustre rappresentante della magistratura nel Gabinetto, a correggere gli abusi ed ottenere promessa di riforma.

E qui mi taccio, altro non avendo da dire. *(Bene).*

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. L'onor. senatore Pierantoni, da un incidente particolare, già abbastanza punito dalla pubblica opinione, ha tratto argomento per sollecitare la presentazione di una proposta di modifica all'ordinamento giudiziario, relativa agli articoli 150 e 189, cioè ai così detti

discorsi inaugurali degli anni giuridici. Consentite che io, quantunque tanto modesto, unisca la mia voce a quella del senatore Pierantoni, per ricordare un'antica mia proposta, che ebbi l'onore di presentare per ben due volte all'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Pierantoni ha detto benissimo che, se è lecito, ed è certamente lecito, alle singole persone dei magistrati manifestare da cultori del giure le proprie opinioni, non è loro consentito di pronunciarsi in forma solenne, ed aggiungerei, in nome dell'ufficio che ricoprono, specialmente in prevenzione o in contraddizione del lavoro parlamentare. L'art. 73 dello Statuto demanda soltanto al Parlamento questo alto compito; mentre la magistratura ha quello egualmente sovrano, ma più circoscritto dalla applicazione delle leggi. Ma la facile causa di tali inconvenienti sono i discorsi inaugurali.

È antica la usanza di simili discorsi che si chiamavano mercuriali perchè erano fatti ogni sei mesi un giorno di mercoledì; ed in Francia l'ordinanza del 1629 voleva che il rappresentante del pubblico ministero riferisse sui pronunciati dei magistrati e facesse vere requisitorie sulla condotta loro. Evidentemente l'ordinanza mirava a limitare l'indipendenza del magistrato, ed evidentemente del pari la coscienza pubblica come volle ed ottenne per la magistratura giudicante una larga ed invulnerabile indipendenza, tolse alla disposizione dell'ordinanza accennata la sua forza e la sua ragione di essere. Ed in Francia nel 1810 una novella legge consentì assemblee generali, ogni qualvolta il bisogno lo richiedesse, per esempio, per l'esame di progetti di legge sui quali sono state consultate le Corti, e con l'art. 8 permise che nei discorsi inaugurali fossero trattati argomenti convenienti alla occasione.

Vale a dire, non più l'antico scopo di sottoporre ad una soggezione la coscienza del magistrato, ma discorsi puramente fatti per l'occasione. L'ordinamento giudiziario nostro cogli articoli che ho già citati, senza distinguere, ha consentito discorsi, che non si sa quali dovessero essere. Così è che noi, mentre non abbiamo e non possiamo avere delle requisitorie sull'opera della magistratura, non dovremmo avere dei discorsi fatti per la circostanza; ma abbiamo lavori non definibili.

Il senatore Ferraris, nel 1891 nella sua qualità di guardasigilli, propose a voi l'abolizione dei discorsi inaugurali, dicendo, tra le altre cose: « In ogni modo la magistratura non ha bisogno di mantenere il prestigio con solennità di semplice pompa; il paese deve apprezzare e l'apprezza a sì alto grado; ma per l'opera ch'essa rende all'amministrazione della giustizia ».

Egli aveva ragione, giacchè come tutelare il prestigio della magistratura con discorsi di statistica, mentre il materiale della statistica non è sufficiente e nè sufficiente è la competenza di chi della statistica si dovrebbe occupare? ovvero con discorsi di speciali questioni, senza invadere il campo legislativo? ovvero con discorsi diretti ad esaminare la condotta dei magistrati, senza violarne l'indipendenza? Ordinariamente quei discorsi finiscono con parole di troppa lode, le quali, diceva lo stesso ministro Ferraris, facilmente fanno sorridere.

L'Ufficio centrale ad unanimità propose a voi l'accoglimento dell'abolizione di tali discorsi inaugurali con parole degne di essere ricordate. « Può accadere che il pubblico ministero, costretto a muoversi fra le due prescrizioni dell'art. 150 come fra due scogli divisi da angustissimo spazio, faccia prevalere sopra ogni altra considerazione quella di tenere alto il prestigio della magistratura, sacrifichi a questo scopo la verità, dissimulando i fatti o scusandoli, ove occorra, con la testimonianza di statistiche artificiose ed incomplete. Questo sospetto, non giova dissimularlo, facilmente s'insinua negli animi, ed il pubblico sorride ».

Avete così udito che tutti si preoccupano del ridicolo, che è il peggior nemico di tutte le istituzioni, e specialmente di quella giudiziaria, la quale deve rimanere sempre circondata di sinceri omaggi, anche perchè è essa che rende veramente serie ed efficaci le politiche libertà.

E si noti che l'Ufficio centrale era composto di tre procuratori generali di Cassazione, il senatore Pascale relatore, il senatore Calenda ed il senatore Auriti, sempre compianto, di un primo presidente di Cassazione, il senatore Giuseppe Miraglia e dell'onorevole senatore Negri.

La discussione che ne seguì fu degna del Senato, ma avvenimenti parlamentari non ne permisero una conclusione.

Ecco perchè mi rivolgo all'onor. Guardasi-

gilli, a lui che fu degno collaboratore di un uomo che è stato sempre salutato come il vero tutore e difensore delle dignità della magistratura, a lui che oggi fa parte di un Gabinetto che da quell'uomo, voglio dire da Giuseppe Zanardelli prende il nome, e lo prego di proporre al Parlamento una modifica dell'ordinamento giudiziario, tenendo presenti queste mie preghiere.

È necessario di provvedere, e, secondo me, non vi è da far meglio che abolire i discorsi inaugurali.

Non devo intrattenere più lungamente il Senato, dicendo il danno che quei discorsi producono all'andamento del servizio; basta solo accenno che ne ho fatto per augurarmi che l'onor. guardasigilli vorrà darmi una buona promessa di studiare e di prendere in considerazione tali proposte. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'incidente che ha fornito occasione all'interpellanza del senatore Pierantoni ha molto minore importanza di quello che gli fu attribuito e che ebbe eco nella stampa.

Per le mie informazioni risulta che il presidente del tribunale di Domodossola manifestò in momento inopportuno, una opinione, la quale avrebbe fatto meglio a tenere per sé e che nè per ragioni di ufficio, nè per altra legittima cagione era chiamato ad emettere ma del resto tale incidente non sollevò, dove avvenne, tutto lo scandalo cui si è accennato.

Ad ogni modo siccome si trattava di una manifestazione inopportuna non ho ommesso di fare il mio dovere, perchè il magistrato comprendesse che egli non aveva agito in modo corretto.

Intorno alla questione sollevata dal senatore Pierantoni e poi dal senatore Vischi sull'abolizione dei discorsi inaugurali, io non farò che brevi dichiarazioni, tanto più che non è questo il momento di trattare e svolgere un così importante argomento.

Io non nascondo la mia riluttanza a sopprimere una consuetudine che ha per sé gloriose tradizioni, nobili ed alti ricordi di discorsi nei quali illustri giureconsulti lasciarono traccia luminosa del loro sapere, ed insegnarono in

qual modo l'opera dei mag'istrati possa tornare utile e feconda alla buona amministrazione della giustizia.

È perciò che il legislatore nell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario ha voluto mantenere viva la tradizione del solenne rendiconto dell'anno giuridico, richiamandolo al suo vero scopo pratico ed utile che era stato dimenticato, quello cioè di render conto dei lavori compiuti, nella giustizia civile e penale lungo l'anno giuridico. Questo rendiconto non è nè deve essere una nuda e monotona enumerazione di cifre, come fu ricordato in una circolare del Ministero di grazia e giustizia, ma una esposizione razionale e scientifica che può assurgere ad una grande importanza ed avere un grande valore per gli studiosi e per i magistrati.

Però io debbo dichiarare che intendo provvedere affinchè i discorsi inaugurali restino nei confini della legge e siano coordinati allo scopo pel quale sono prescritti, invece che abbandonarsi a polemiche e dissertazioni fuori luogo che spesso non giovano all'autorità dell'ordine giudiziario e sono in contraddizione col fine altissimo e lodevole voluto dal legislatore.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole Guardasigilli col quale sono d'accordo. Io non ho chiesto la soppressione dei discorsi dei pubblici ministeri, ho desiderato solo che sieno ricondotti alle origini loro. Se avessi voluto trattare l'argomento e dimostrare l'abuso scorretto del comando fatto ai pubblici ministeri dall'art. 150 dell'ordinamento giudiziario avrei potuto riferire gli errori, le strane censure, le vane critiche che da parecchi anni si lessero nelle inaugurazioni degli anni giudiziari; avrei potuto con parecchie citazioni provocare la ilarità dei miei colleghi, ricordando le confutazioni, le proteste contro le dottrine dello Spencer e del Darwin fatte dai procuratori generali.

Il bacillo scoperto da Kock disdisse la dottrina che insegnava che i forti dovessero distruggere i deboli. Io non professai la teorica della lotta per l'esistenza per la quale io avrei potuto divorare i miei colleghi Cavalli e Morisani (*ilarità vivissima*). I magistrati, che vogliono fare gli scienziati scelgano un altro campo, ma vestendo la toga, restino nei termini delle loro funzioni. Riconosco che il pubblico ministero

ha grandi tradizioni; ma esso pure va riformato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza si intenderà esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3^a) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3^a) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 247).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà all'Amministrazione della Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, ricostituita in ente morale autonomo con la legge 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3^a) di stabilire che il periodo di ammortamento nei prestiti ai Comuni e alle Province della Sicilia, per gli scopi indicati nella legge predetta e nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, sia protratto anche oltre i venti anni, ma non mai oltrepassando il termine di anni quaranta.

(Approvato).

Art. 2

Oltre gli scopi indicati nelle leggi 31 maggio 1883, n. 1353 (serie 3^a) e 24 dicembre 1896, n. 551, la Cassa di soccorso potrà concedere prestiti ai Comuni e alle Province della Sicilia per opere di straordinaria manutenzione stradale, delle quali sia dimostrata l'assoluta necessità.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primario in provincia di Ferrara » (Numero 236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primario in provincia di Ferrara.

Dò lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il tratto del canale Primario, dalla Botte S. Niccolò all'incontro dell'argine sinistro del Reno, a Traghetto, in provincia di Ferrara, è cancellato dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, approvato con Regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, se ne farà domani la votazione a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Riforma del casellario giudiziale (N. 222);

Modificazioni alla legge 31 maggio 1883, n. 1353 (Serie 3^a) sulla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia (N. 247);

Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria di un tratto del canale Primario in provincia di Ferrara (N. 236);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 233);

Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali (N. 212);

Concessione della patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio (N. 229).

III. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva (II-A).

IV. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulle attuali condizioni politiche e sociali dell'Italia.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1902 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche